

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Nel procedimento avente R.G. 09625/2021, con Decreto n. 02027/2021, pubblicato il 17.11.2021, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), ha accolto l'istanza - formulata dal ricorrente indicato infra - per l'autorizzazione alla notifica per Pubblici Proclami del proposto ricorso in appello, considerando che tale adempimento possa avvenire con la pubblicazione di *“un sunto del ricorso in appello e per intero delle richieste del ricorrente (...) sul sito web del Ministero dell'interno nel settore dedicato ai concorsi”*.

Sunto e dati del Ricorso in Appello

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso in appello.

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. II, ricorso in appello cautelare iscritto al numero di Registro Generale n. 09625 del 2021, avverso l'ordinanza nr. 05118/2021, pubblicata il 28.09.2021, pronunciata dal T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I Quater, nel giudizio R.G. n. 8490/2021.

2) Ricorrente appellante:

Sig. *omissis*, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Uricchio (C.F.: RCCMCL77P49F052H - Pec: avv.marcellauricchio@pec.it - 0691712649), domiciliato “digitalmente” presso l'indirizzo pec dell'Avv. Uricchio Marcella avv.marcellauricchio@pec.it, quale risultante dal ReGIndE, nonché per quanto occorrer possa, ove il predetto indirizzo pec risultasse inaccessibile, con domicilio fisico presso lo studio dell'Avv. Antonio Francesco Certomà, sito in Roma, Circ. Clodia, 36/b, giusta delega a margine del ricorso in appello.

3) AMMINISTRAZIONI INTIMATE

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*

4) CONTROINTERESSATI

La presente notifica deve intendersi rivolta a tutti i soggetti potenzialmente interessati a contraddire, con particolare riferimento a coloro inseriti in posizione utile nella graduatoria finale di merito (pubblicata in data 19.11.2021 sul sito della polizia di stato, che si allega), nonché nell'eventuale graduatoria provvisoria e/o nell'eventuale quadro di avanzamento e/o nell'eventuale graduatoria/elenco degli idonei alle prove attitudinali e degli ammessi alle fasi formative, del Concorso per esami, per l'assunzione di 1650 Allievi Agenti della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 29.01.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale “*Concorsi ed Esami*” del 31 gennaio 2020, datato 29.06.21.

5) SUNTO DEL RICORSO IN APPELLO

Con ricorso in appello cautelare pendente innanzi al Consiglio di Stato, Sez. II, avente R.G. n. 09625/2021, il Sig. *omissis*, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Uricchio (C.F.: RCCMCL77P49F052H), impugnava l'ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sez. I Quater, n. 05118/2021 reg. prov. Cau., sul ricorso n. 08490/2021 reg. ric., pubblicata il 28.09.2021, con cui era stata respinta l'istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati con il ricorso pendente innanzi al TAR Lazio – Roma, Sez. I Quater, R.G. n. 08490/2021.

Precisamente, nel ricorso di primo grado proposto contro il Ministero dell'Interno, in pers. del Ministro p.t., veniva chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare,:

- Del provvedimento di esclusione dal Concorso per esami, per l'assunzione di 1650 Allievi Agenti della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 29.01.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale “*Concorsi ed Esami*” del 31 gennaio 2020, datato 29.06.21, notificato a mani in pari data, con cui la Commissione sanitaria “*visti gli esiti delle prove attitudinali*

e le risultanze del colloquio” giudicava il ricorrente “Non idoneo”, avendo “conseguito una media globale inferiore a 12/20”;

- della graduatoria finale di merito, nonché del relativo decreto di approvazione, ancora da approvarsi e da pubblicarsi, nonché dell’eventuale graduatoria provvisoria e/o dell’eventuale quadro di avanzamento e/o dell’eventuale graduatoria/elenco degli idonei alle prove attitudinali e degli ammessi alle fasi formative, nonché di tutti i relativi atti di approvazione, non cognitivi, nella parte in cui pregiudicano l’utile collocamento di parte ricorrente;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dagli Organi Valutatori, nella parte in cui contengono le valutazioni negative sulla base delle quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, ivi compreso il Verbale Preliminare degli Accertamenti Attitudinali e quello relativo ai criteri di valutazione, nonché, per quanto di interesse, tutte le relative norme tecniche applicate per la determinazione del predetto giudizio di inidoneità;
- per quanto occorre, dell’art. 13 del bando di concorso nella parte in cui stabilisce che *“I giudizi della Commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e comportano l’esclusione del concorso, in caso di inidoneità del candidato”;*
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
- si chiedeva, infine, l’accertamento e la dichiarazione dell’idoneità del ricorrente e, quindi, l’accertamento e la dichiarazione del suo diritto ad essere ammesso alle successive fasi concorsuali e formative (oltre, naturalmente, alle relative e conseguenti richieste istruttorie di disporre nuovi accertamenti, nonché di ordinare alla P.A. di esibire e depositare tutta la documentazione afferente alla fattispecie, ivi comprese eventuali prove audio-video dei colloqui tenuti dal ricorrente). Si chiedeva, altresì, in via cautelare, di disporre la riammissione del ricorrente alle predette fasi sia pure con riserva.

L'annullamento dei atti sopra indicati veniva richiesto per i seguenti motivi:

- *VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 97 DELLA COSTITUZIONE;*
- *VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990 e DEL BANDO DI CONCORSO;*
- *VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ED ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE; INGIUSTIZIA MANIFESTA; CONTRADDITTORIETA'; VIZIO E SVIAMENTO DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA, SVIAMENTO DEL POTERE; DISUGUAGLIANZA MANIFESTA; DISPARITA' DI CONDIZIONI; DIFETTO DI ISTRUTTORIA;*
- *MOTIVAZIONE CARENTE E/O CONTRADDITTORIA e VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA.*

Si rilevava innanzitutto la carenza e illogicità della motivazione, in quanto il verbale relativo alla predisposizione dei criteri di valutazione risultava assolutamente generico e generiche apparivano anche le valutazioni non positive relative al livello evolutivo/intellettivo/emotivo, tra l'altro inspiegabilmente contrastanti con i risultati comunque positivi ottenuti nei test psicomotori, cognitivi, nel tachistoscopio e nell'esame psicopatologico; inoltre, non venivano nemmeno indicati i criteri, i test specifici e le domande rivolte al candidato, in violazione dell'art. 13 del bando.

Si sottolineavano, altresì, l'erroneità dei presupposti e il travisamento dei fatti perpetrato dall'Amministrazione, in quanto la stessa aveva assunto le proprie determinazioni sulla base di elementi assolutamente inesistenti e non dimostrati. Ad esempio, nelle schede di valutazione trasmesse a seguito dell'istanza di accesso, venivano riportate una serie di valutazioni negative sul ricorrente non supportate da alcun elemento che le confermasse e in esatto contrasto con quanto indicato nella scheda sintetica relativa all'esame psicopatologico fornita dalla stessa P.A., ove il ricorrente, salvo il quadro relativo all'ansia, veniva descritto con le massime valutazioni ivi previste. Il tutto veniva supportato da due perizie mediche che smentivano senza ombra di dubbio quanto riferito dalla Commissione

Esaminatrice nei verbali impugnati e che dimostravano l'insussistenza del quadro fornito dalla resistente Amministrazione. Si sottolineavano, dunque, l'eccesso di potere e di discrezionalità nel quale era incorsa l'Amministrazione resistente, sia relativamente alla valutazione dei fatti e delle obiettive circostanze, sia per quello che riguardava il presupposto della esclusione, nonché la carente istruttoria concretatasi in un sommario accertamento medico – attitudinale, condotto con superficialità ed approssimazione. Veniva inoltre rilevata, ai fini della sospensione degli atti impugnati e della conseguente riammissione – sia pure con riserva – alle successive fasi concorsuali/formative, la presenza del *fumus* in virtù dei motivi appena esposti, e del *periculum in mora*, posto che il ricorrente si sarebbe ritrovato senza un impiego e, inoltre, data la sua età, non avrebbe avuto la possibilità di partecipare ad altri concorsi.

Respinta con ordinanza la presentata istanza cautelare da parte del giudice di prime cure, il ricorrente affidava il conseguente atto di appello avverso il predetto provvedimento ai seguenti motivi di ricorso:

- 1. Erroneità dell'ordinanza del TAR DEL LAZIO - Roma, n. 05118/2021 Reg. Prov. Cau., N. 08490/2021 Reg. Ric., nella parte in cui non ravvisa il presupposto del *fumus boni iuris* e ritiene non tutelabili in via cautelare gli interessi del Sig. *omissis***

Veniva innanzitutto censurata la mancata valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle perizie mediche allegate al primo grado di giudizio, entrambe redatte dalla consulente di parte, che pervengono a conclusioni ben diverse da quelle formulate in sede di valutazione psicoattitudinale dall'Amministrazione. Si rilevava, pertanto, la manifesta infondatezza del giudizio della Commissione, che del resto (come già rilevato nel ricorso di primo grado) emergeva già dalla sola lettura delle sue stesse valutazioni. Difatti, i formulati giudizi negativi non solo erano assolutamente privi di alcun riscontro tecnico/scientifico (non è dato capire da quali elementi siano scaturiti, né a quale contesto si riferiscano), ma contrastavano letteralmente con quanto indicato nella scheda sintetica relativa all'esame psicopatologico fornita dalla stessa P.A., ove il ricorrente, salvo il

quadro relativo all'ansia, veniva descritto con le massime valutazioni ivi previste. Ci si chiedeva, pertanto, come, a fronte di questa eccellente valutazione fornita dalla stessa P.A. (eloquio fluido, concentrato, ottima memoria, collaborativo, socievole, impulsi controllati, ecc.), fosse stato possibile emettere un giudizio di inidoneità, affermando sostanzialmente il contrario di quanto asserito nella scheda psicopatologica. Si sottolineava, a tal proposito, contrariamente a quanto affermato dal Ministero, che le valutazioni di tipo psichico e di tipo attitudinale sono due facce della stessa medaglia e attengono allo stesso ambito; trattasi difatti di due profili inscindibili, che non possono essere in una così rilevante contraddizione tra loro, come afferma la resistente. Si precisava, pertanto, che l'infondatezza della diagnosi negativa risultava ancor più evidente analizzando le conclusioni esattamente opposte a cui era pervenuta la consulente di parte nelle relazioni prodotte nel giudizio di primo grado. Conclusioni che descrivevano il ricorrente come una persona sicura di sé, emotivamente stabile e ben inserita nel contesto sociale.

Si rilevava, inoltre, la mancata valutazione dell'eccesso di discrezionalità in cui era incorsa la resistente Amministrazione, in totale spregio delle regole di trasparenza e pubblicità previste ex l. 241/1998 e dell'art. 13 del bando di concorso (che stabilisce una serie di regole per lo svolgimento delle prove concorsuali). Difatti, le valutazioni compiute dalle commissioni esaminatrici, pur avendo carattere eminentemente tecnico-discrezionale, sono di certo sindacabili nel merito per macroscopici vizi attinenti alla logica ed alla razionalità delle determinazioni assunte, come nel caso di specie. Si allegava, a tal proposito, l'Ordinanza N. 00614/2021 REG.PROV.CAU. N. 00329/2021 REG.RIC., con cui, in un caso analogo, il Consiglio di Stato si era pronunciato in senso favorevole al ricorrente.

- **Erroneità dell'ordinanza del TAR DEL LAZIO, n. 05118/2021 Reg. Prov. Cau., N. 08490/2021 Reg. Ric., nella parte in cui non ravvisa il presupposto del periculum in mora e ritiene non tutelabili in via cautelare gli interessi del Sig. *omissis*.**

Con il presente motivo si censurava l'ordinanza del Giudice di prime cure in quanto, avendo respinto l'istanza cautelare del ricorrente, non aveva considerato l'enorme danno grave e irreparabile che lo stesso avrebbe subito.

Difatti, l'illegittima preclusione che, in virtù di tale provvedimento, colpisce il ricorrente è destinata a ripercuotersi drammaticamente sul suo futuro. Non solo lo stesso rimarrebbe attualmente senza un impiego ma, data la sua età, sarebbe impossibilitato a partecipare alle future selezioni per accedere ai ruoli della Polizia di Stato, vedendo così infrangere il sogno di una vita intera. Pertanto, l'accoglimento dell'istanza cautelare consentirebbe l'immediata tutela dei suoi diritti, con tutte le conseguenze connesse.

6) RICHIESTE IN VERSIONE INTEGRALE FORMULATE DAL RICORRENTE:

*“Tutto quanto sopra premesso e considerato, alla luce della dimostrata sussistenza, per i motivi indicati in narrativa, del fumus boni iuris e del periculum in mora, **omissis**, come in epigrafe difeso e rappresentato,*

CHIEDE

***In via principale**, di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare o riformare l'ordinanza n. **05118/2021** adottata dal T.A.R. Lazio – Sezione prima Quater (R.G. ric. n. 08490/2021) e, dunque, in accoglimento della domanda cautelare presentata dal ricorrente, sospendere i provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado e, per lo effetto, disporre la sua riammissione, sia pure con riserva, alle successive fasi concorsuali/formative; si chiede, altresì, di assumere ogni eventuale, ulteriore provvedimento ritenuto opportuno per tutelare la posizione del ricorrente.*

***In via istruttoria**, si chiede che venga disposto, ai fini di garantire la completezza dell'istruttoria, un nuovo accertamento da effettuarsi anche presso un centro sanitario di altra Forza Armata o di Polizia o, in alternativa, per il tramite di un consulente tecnico di ufficio nominato dall'Ecc.ma Autorità Giudiziaria adita, o secondo le modalità e le indicazioni ritenute opportune da codesto Ecc.mo*

Giudicante o, comunque, assumendo ogni provvedimento ritenuto opportuno per verificare l'idoneità del ricorrente; si chiede altresì che venga ordinato alla P.A. di depositare tutta la documentazione richiesta nel ricorso di primo grado, ivi comprese eventuali prove audio-video relative ai colloqui svolti dal ricorrente, da far visionare, trascrivere e valutare a consulenti all'uopo opportunamente nominati.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali ed oneri come per legge.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Come già indicato nel ricorso di primo grado, non essendosi ancora definita la procedura concorsuale in oggetto (che dovrebbe concludersi nei prossimi mesi, stante le informazioni reperibili sul sito di parte resistente), è pacifico che allo stato attuale non è configurabile alcun potenziale controinteressato a cui vada notificato il presente ricorso.

*Difatti, non esiste ancora una graduatoria finale dei vincitori da impugnare e, conseguentemente, alcun atto di approvazione della predetta graduatoria (come comunicato dalla P.A. a seguito di istanza di accesso – cfr **doc. all. 13** ricor. Princ.-).*

Non esiste inoltre alcun elenco anagrafico degli idonei alla prova attitudinale del Concorso in oggetto, avendo l'Amministrazione resistente provveduto alla pubblicazione di elenchi contenenti i soli numeri delle pratiche relativi alle domande presentate dai concorrenti, né alcun controinteressato che sia individuabile dagli atti della procedura concorsuale impugnati e/o pubblicati.

Tuttavia, qualora Codesto Ecc.mo Collegio lo ritenga comunque necessario, anche in considerazione del fatto che nelle more di definizione del presente giudizio potrebbe essere approvata la graduatoria definitiva, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero dei potenziali controinteressati da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul

noto sito del Ministero dell'Interno, o secondo le diverse modalità che Codesto Ecc.mo Giudicante vorrà indicare e riterrà opportune. (...)

Ai fini istruttori si chiede che l'Ecc. mo Cds adito voglia acquisire il fascicolo del primo grado presso il Tar Lazio – Roma, con tutti i documenti in esso contenuti”

Il CdS ha autorizzato, dunque, la suindicata istanza di notifica per pubblici proclami. Agli incumbenti di cui al decreto presidenziale del CdS si provvede mediante il presente atto inviato alla competente Amministrazione ai fini della pubblicazione, a valere ad ogni effetto di legge quale notificazione per pubblici proclami secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento. Ai fini della pubblicazione, unitamente al presente avviso, si produce il Decreto del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), n. 02027/2021, pubblicato il 17.11.2021 (R.G. 09625/2021), estratto dal sito <https://www.giustizia-amministrativa.it/> (e di cui si attesta la conformità alla copia ivi pubblicata) e copia della graduatoria finale **pubblica** di merito del concorso indicato in narrativa (estratta dal sito www.poliziadistato.it e di cui si attesta la conformità alla copia ivi pubblicata) .

Trieste, 24.11.21

Avv. Marcella Uricchio